

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 164 def
Bruxelles, 06.05.1994

94/0123 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, della Turchia e dei Territori occupati e le modalità di proroga e di adattamento dei suddetti contingenti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Gli accordi conclusi tra la Comunità, da una parte, e Israele, il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, la Giordania, la Turchia, Malta, Cipro e l'Egitto, dall'altra, prevedono l'apertura di contingenti tariffari comunitari, stabilendo i prodotti oggetto dei contingenti, i volumi contingentali e le aliquote dei dazi preferenziali. Gli aumenti dei volumi contingentali sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, tranne i contingenti aperti per Cipro.

Dette misure vengono applicate e gestite attraverso regolamenti annuali del Consiglio, il cui rinnovo non comporta, di norma, modifiche di rilievo. Gli adeguamenti annuali, infatti, riguardano unicamente i volumi contingentali e i codici della nomenclatura combinata o della TARIC. Le procedure di adeguamento delle proposte della Commissione e dei regolamenti da parte del Consiglio sono però molto lunghe, e risulta sempre più difficile rispettare le scadenze fissate (risoluzione di Estoril) per la pubblicazione delle misure in questione nelle Gazzette Ufficiali. Questi ritardi perturbano la gestione dei contingenti tariffari a livello sia della Commissione che degli Stati membri e obbligano spesso le amministrazioni doganali nazionali a ricorrere al regime della garanzia dei dazi in attesa che vengano pubblicate le misure.

Al fine di semplificare e di razionalizzare l'applicazione delle misure previste dagli accordi mediterranei e le procedure connesse, si ritiene opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai contingenti tariffari. Detto regolamento dovrebbe applicarsi per un periodo indeterminato fatta eccezione per gli allegati, per i quali dovranno prevedersi adeguamenti periodici.

Il progetto di regolamento allegato risponde ai summenzionati obiettivi, in quanto riunisce le misure tariffarie convenzionali a favore dei succitati paesi terzi e le misure tariffarie aperte nei confronti dei Territori occupati. Pur derivando da una decisione autonoma della Comunità, infatti, queste ultime presentano le stesse caratteristiche e possono pertanto essere assimilate alle altre misure.

Il periodo di validità delle misure contemplate dal presente progetto è compreso tra il 1°.7.1994 e il 31.12.1996. Gli accordi attualmente negoziati tra la Comunità, da una parte, e il Marocco e la Tunisia, e Israele dall'altra, comportano adeguamenti tecnici delle disposizioni del regolamento e dei suoi allegati. L'adesione di nuovi paesi alla Comunità potrebbe anch'essa rendere necessarie alcune modifiche ai medesimi allegati.

I prodotti cui si applica il progetto di regolamento sono stati raggruppati a seconda dell'origine.

Si sono mantenuti i calendari di apertura dei contingenti tariffari fissati negli accordi.

Il regolamento vieta di riportare quantitativi preferenziali da un periodo contingentale all'altro.

Nel dispositivo del regolamento figurano le clausole particolari per la concessione dei vantaggi preferenziali ai vini a denominazione d'origine, ai vini liquorosi e a determinati tipi di fiori.

Per quanto riguarda gli adeguamenti tecnici del regolamento e dei suoi allegati, la Commissione sarà abilitata dal Consiglio ad apportarli per via normativa. Questa abilitazione riguarda gli adattamenti derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC e gli adattamenti necessari alla messa in atto dei nuovi accordi conclusi dal Consiglio. La Commissione sarà coadiuvata a tal fine dal comitato del codice doganale, che esprimerà il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

Concludendo, il presente progetto di regolamento contiene le seguenti innovazioni:

- carattere pluriennale
- raggruppamento dei paesi e dei prodotti
- delega di poteri alla Commissione per gli adeguamenti tecnici del regolamento e dei suoi allegati
- parere del comitato del codice doganale

2. Per i summenzionati motivi, è opportuno approvare il progetto di regolamento e aprire al tempo stesso i contingenti tariffari comunitari indicati negli allegati.

Questo è l'oggetto della proposta in allegato.

**Proposta di regolamento (CE) n...../.. del Consiglio
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto,
di Israele, della Giordania, di Malta, dell'Algeria, del Marocco,
della Tunisia, della Turchia e dei Territori occupati
e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità, da una parte, e il Regno del Marocco⁽¹⁾, la Repubblica democratica e popolare di Algeria⁽²⁾, la Repubblica tunisina⁽³⁾, lo Stato d'Israele⁽⁴⁾, la Repubblica araba d'Egitto⁽⁵⁾, il Regno hascemita di Giordania⁽⁶⁾ e Malta⁽⁷⁾, dall'altra, nonché il protocollo che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione della seconda fase dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁸⁾, prevedono, ai rispettivi articoli, l'apertura di contingenti tariffari comunitari da parte della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾ prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali per taluni prodotti agricoli originari di questo paese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/91⁽¹⁰⁾ prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale per le fragole originarie dei Territori occupati;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi all'Algeria, all'Egitto, alla Giordania, a Israele, al Marocco e alla Tunisia devono essere maggiorati in quote uguali del 3 o del 5% all'anno, a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi sopra elencati⁽¹¹⁾; che gli aumenti stabiliti con regolamento (CEE) n. 1764/92

- (1) GU n. L 264 del 27.9.1978, pag. 2
- (2) GU n. L 263 del 27.9.1978, pag. 2
- (3) GU n. L 327 del 30.11.1988, pag. 36
- (4) GU n. L 265 del 27.9.1978, pag. 2
- (5) GU n. L 266 del 27.9.1978, pag. 2
- (6) GU n. L 297 del 21.10.1987, pag. 19
- (7) GU n. L 81 del 23.3.1989, pag. 2
- (8) GU n. L 393 del 31.12.1987, pag. 2
- (9) GU n. L 380 del 31.12.1986, pag. 16
- (10) GU n. L 112 del 4.5.1991, pag. 1
- (11) GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 9

sono applicabili fino al 31.12.1995; che i volumi dei contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati ogni anno a norma degli articoli 18 e 19 del protocollo suddetto e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1764/92;

considerando che, per quanto concerne le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori originari di Cipro, d'Israele, della Giordania e del Marocco, i vantaggi tariffari in questione si applicano esclusivamente alle importazioni per le quali le condizioni in materia di prezzi fissate dal Regolamento (CEE) n. 4088/87⁽¹⁾ siano rispettate,

considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo indeterminato; che questi accordi, nonché il suddetto regolamento (CEE) n. 1764/92, fissano già i tassi di aumento annuale dei relativi volumi contingenziali e stabiliscono le condizioni per la concessione dei vantaggi tariffari nel quadro dei suddetti contingenti tariffari; che pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno riunire in un unico regolamento applicabile per un periodo indeterminato le disposizioni relative ai contingenti tariffari che figurano attualmente nei diversi regolamenti per ciascuno dei paesi succitati;

considerando che, a norma dell'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina, le preparazioni e conserve di alcuni tipi di sardine originarie della Tunisia saranno ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che le modalità di questo regime devono essere stabilite in uno scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, in attesa di questo scambio di lettere, occorre prorogare il regime comunitario per un quantitativo annuale di 100 tonnellate;

considerando che i vini a denominazione d'origine dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia devono rispettare il prezzo franco frontiera di riferimento; che, affinché questi vini possano beneficiare di contingenti tariffari, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽³⁾; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti almeno due litri e corredati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo o, a titolo derogatorio, di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recanti le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85⁽⁴⁾;

considerando che, per i vini liquorosi originari di Cipro, l'ammissione al beneficio del contingente tariffario comunitario in questione è subordinata al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento e alla condizione che questi vini siano definiti come "vini liquorosi" nel documento V I 1. o nell'estratto V I 2 di cui al regolamento (CEE) n. 3590/85;

(1) GU n. L 382 del 31.12.198, pag. 22

(2) GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1

(3) GU n. L 154 del 14.7.1993, pag. 39

(4) GU n. L 343 del 20.12.1985, pag. 20

considerando che è opportuno aprire sin d'ora i contingenti tariffari comunitari elencati negli allegati del presente regolamento per i periodi indicati a fronte di ciascuno di essi; che non è ammesso il riporto dei volumi contingentali da un periodo all'altro; che il periodo di validità di tutti questi contingenti tariffari è compreso tra il 1° luglio 1994 e il 31 dicembre 1996 e quindi, per motivi di chiarezza, è preferibile raggrupparli nel presente regolamento;

considerando che si deve garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuato di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in osservanza dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, per garantire una gestione comune efficace dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve poter sorvegliare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC nonché le proroghe delle misure tariffarie previste nel presente Regolamento o eventualmente da decisione del Consiglio non comportano modifiche di rilievo; che, a fini di semplificazione, si deve autorizzare la Commissione ad apportare, previo parere del comitato del codice doganale e senza pregiudizio delle procedure specifiche previste dal Regolamento (CEE) n. 3448/93⁽¹⁾, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari al presente regolamento;

considerando che per le stesse ragioni questa procedura può essere applicata in caso di modifica degli accordi esistenti o della conclusione di nuovi accordi tra la Comunità e questi paesi, nella misura in cui le nuove disposizioni così definite precisino i prodotti che possono beneficiare di contingenti tariffari, i loro volumi, dazi e periodi contingentali ed, eventualmente, le loro rispettive condizioni di concessione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati negli allegati e originari di Cipro, di Malta, d'Israele, della Giordania, dell'Egitto, dei Territori occupati, del Marocco, della Tunisia, dell'Algeria e della Turchia sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati negli allegati a fronte di ciascuno di essi.

Articolo 2

1. Le importazioni dei vini a denominazione d'origine e dei vini liquorosi originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e di Cipro devono rispettare il prezzo franco frontiera di riferimento nonché, per poter beneficiare dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Inoltre, ciascuno dei vini a denominazione d'origine in questione deve essere corredato all'importazione di un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina o marocchina conformemente al modello accluso al presente regolamento oppure, a titolo derogatorio, di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recanti le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.
3. L'ammissione dei vini liquorosi originari di Cipro al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che, nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 di cui al regolamento (CEE) n. 3590/85, questi vini vengano definiti "vini liquorosi".

Articolo 3

La concessione del beneficio dei contingenti tariffari relativi ai fiori e boccioli di fiori recisi originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo e per i garofani uniflori e multiflori, se a livello comunitario si constata l'inosservanza delle condizioni in materia di prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 4088/87.

In tal caso la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi normali della tariffa doganale comune per i prodotti in questione. I quantitativi di questi prodotti per i quali sono stati ripristinati i dazi doganali e che vengono importati nella Comunità durante il periodo di validità di detto ripristino devono essere esclusi dai quantitativi oggetto di prelievi sul volume del contingente tariffario in questione.

All'occorrenza, la Commissione può riaprire i contingenti tariffari di cui al presente articolo mediante un regolamento.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 vengono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutti i provvedimenti amministrativi utili ai fini di una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una richiesta di beneficio preferenziale per i prodotti di cui al presente regolamento e se la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione preleva, mediante notifica alla Commissione, il quantitativo necessario dai volumi dei contingenti tariffari.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione.

La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, sempre che lo consenta il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nei volumi contingentali.

Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile dei volumi contingentali, l'attribuzione viene fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuato ai contingenti tariffari fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 6

Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche fissate all'art. 3 e con riserva della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, le disposizioni necessarie alla applicazione del presente regolamento, ed in particolare:

- a) le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC;
- b) la proroga delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni definite negli accordi;
- c) gli adattamenti necessari a seguito della conclusione da parte del Consiglio di nuovi accordi tra la Comunità e questi paesi;
- d) e le modifiche di questo Regolamento derivanti da qualsiasi altro atto adottato dal Consiglio o dalla Commissione,

Sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 7, paragrafo 2.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita del Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) N. 2913/92⁽¹⁾
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto di misure da adottare. Il Comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'art. 148 paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio adotta su proposta della Commissione.

In sede di votazione in seno al Comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nel suindicato articolo. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal Comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso, la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente nel termine previsto al comma precedente.

3. Il Comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente o di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO - 1

TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.0203	ex 2008 50 91	*20	<p>Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcool né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg</p> <p>- dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995</p> <p>- dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996</p>	<p>90</p> <p>90</p>	0
09.0201	0802 21 00 0802 22 00		<p>Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate</p> <p>- 1° gennaio 1995- 31 dicembre 1995</p> <p>- 1° gennaio 1996- 31 dicembre 1996</p>	<p>25 000</p> <p>25 000</p>	0

ALLEGATO - 2

ISRAELE

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1306	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: - 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995 - 1° novembre 1995 al 31 maggio 1996 - 1° giugno al 31 ottobre 1995 - 1° giugno al 31 ottobre 1996	18 955 19 040	0
09.1329	ex 0807 10 90	*12 *13 *14 *23 *24 *31 *33 *34 *43 *44	Meloni - 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995 - 1° novembre 1995 al 31 maggio 1996	11 264 11 400	0
09.1311	ex 0704 90 90	*92	Cavoli cinesi - dal 1° novembre al 31 dicembre 1994 - dal 1° novembre al 31 dicembre 1995 - dal 1° novembre al 31 dicembre 1996	518 540 540	0
09.1313	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	*35 *11	Insalata "iceberg" (lactuca sativa L, varietà capitata L). - dal 1° novembre al 31 dicembre 1994 - dal 1° novembre al 31 dicembre 1995 - dal 1° novembre al 31 dicembre 1996	288 300 300	0

10

ALLEGATO - 2 (sequito 2)

ISRAELE

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	ex 0805 20 90	*51 *53 *55 *58 *59			
	ex 0805 20 90	*11 *15 *16 *17 *18	Minneolas freschi - 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 - 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	15 691 15 904	
09.1339	ex 0810 10 90	*32 *33 *36 *39 *41 *49	Fragole - 1° novembre 1994 al 31 marzo 1995 - 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996	2 596 2 640	0
09.1309	ex 0701 90 51	*15	Patate di primizia - 1° gennaio al 31 marzo 1995 - 1° gennaio al 31 marzo 1996	19 040 19 040	0
09.1335	ex 0703 10 11	*20 *30	Cipolle		0
	ex 0703 10 19	*92 *93			
	ex 0709 90 90	*52 *53 *54	Cipolle selvatiche, della specie <i>Muscari comosum</i> - 15 febbraio al 15 maggio 1995 - 15 febbraio al 15 maggio 1996	13 440 13 440	0
09.1317	ex 0706 10 00	*11	Carote - 1° gennaio al 31 marzo 1995 - 1° gennaio al 31 marzo 1996	3 720 3 720	0

ALLEGATO - 2 (sequito 3)

ISRAELE

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1321	ex 0709 40 00	*13 *14	Sedani a coste - 1° gennaio al 30 aprile 1995 - 1° gennaio al 30 aprile 1996	12 960 12 960	0
09.1303	0709 60 10		Peperoni - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	8 880 8 880	0
09.1315	ex 0805 30 10	*10	Limoni freschi - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	7 680 7 680	0
09.1327	ex 0807 10 10	*20 *30	Cocomeri - 1° aprile al 15 giugno 1995 - 1° aprile al 15 giugno 1996	9 360 9 360	0
09.1337	ex 0812 90 20	*10	Arance finemente tritate - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	6 608 6 308	0
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	3 136 3 136	0
09.1301	ex 2008 50 91	*20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	180 180	0
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	92 624 92 624	0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0

ALLEGATO - 2 (sequito 4)

ISRAELE

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1333	ex 2009 11 11	*10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	22 400 22 400	0 + AGR
	ex 2009 11 19	*10			0
	ex 2009 11 91	*10			0 + AGR
	ex 2009 11 99	*10			0
	ex 2009 19 11	*91			0 + AGR
	ex 2009 19 19	*10			0
	ex 2009 19 91	*10			0 + AGR
	ex 2009 19 99	*10			0
09.1319	2009 50 10 2009 50 90		Succhi di pomodoro	10 200 10 200	0
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996		

ALLEGATO - 3

GIORDANIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1152	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: - 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995 - 1° novembre 1995 al 31 maggio 1996 - 1° giugno al 31 ottobre 1995 - 1° giugno al 31 ottobre 1996	55,7 56	0

ALLEGATO - 4

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1114	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29		<p>Flori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:</p> <p>- 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995 - 1° novembre 1995 al 31 maggio 1996</p> <p>- 1° giugno al 31 ottobre 1995 - 1° giugno al 31 ottobre 1996</p>	<p>335 336,5</p>	0
09.1109	ex 0704 90 90	*92	<p>Cavoli cinesi</p> <p>- 1° novembre al 31 dicembre 1994 - 1° novembre al 31 dicembre 1995 - 1° novembre al 31 dicembre 1996</p>	<p>115 120 120</p>	0
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	*35 *11	<p>Insalata "iceberg" (Lactuca sativa L, variata capitata L),</p> <p>- 1° novembre al 31 dicembre 1994 - 1° novembre al 31 dicembre 1995 - 1° novembre al 31 dicembre 1996</p>	<p>115 120 120</p>	0
09.1117	ex 0702 00 10	*21 *29 *31 *39 *41 *49 *55 *58 *71 *79 *81 *84	<p>Pomodori, freschi o refrigerati</p> <p>- 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995 - 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996</p> <p>di cui:</p>	<p>95 365 96 208</p>	0
09.1118	ex 0702 00 10	*71 *79 *81 *84	<p>Pomodori, freschi o refrigerati</p> <p>- del 1° al 30 aprile 1995 - del 1° al 30 aprile 1996</p>	<p>16 800 16 800</p>	0

ALLEGATO - 4 (sequito 1)

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1121	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	 *11 *13 *14 *18 *11 *19	Aranas freschi - 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 - 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	 292 805 296 800	0
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	*31 *33 *35 *38 *39 *31 *33 *35 *38 *39 *31 *33 *35 *38 *39 *31 *33 *35 *38 *39 *51 *53 *55 *58 *59	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkinge e simili ibridi di agrumi, fresche		0

ALLEGATO - 4 (sequito 2)

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
(SEQUITO)	ex 0805 20 90	*11 *15 *16 *17 *18	Minneolas freschi - 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 - 1° luglio 1994 al 30 giugno 1996	121 550 123 200	
09.1115	ex 0701 90 51	*15	Patate di primizia - 1° gennaio al 31 marzo 1995 - 1° gennaio al 31 marzo 1996	43 680 43 680	0
09.1127	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	*20 *30 *92 *93 *52 *53 *54	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate - 15 febbraio al 15 maggio 1995 - 15 febbraio al 15 maggio 1996	5 040 5 040	0
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati o non - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	10 440 10 440	0
09.1105	ex 2008 50 91	*20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediate di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	9 899 9 899	0
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	16 800 16 800	0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0

ALLEGATO - 4 (sequito 3)

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	*10 *10 *10 *10 *91 *10 *10 *10 *10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1995	 5 040 5 040	0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0 0 + AGR 0
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	*91 *92 *91 *92	Vini a denominazione di origine neanti i seguenti nomi: Berkane, SaTs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 15 % vol - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	 56 000 hl 56 000 hl	esenzione
09.1131	2204 10 2204 10 19 2204 10 99		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: - Vini spumanti: - - con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore 8,5 % vol: - - - altri - - - altri - - - altri - altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole - - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		esenzione

ALLEGATO - 4 (sequito 4)

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	2204 21 10		<p>--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar</p> <p>--- altri:</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</p> <p>----- altri:</p>		
	2204 21 25		----- Vini bianchi:		
ex	2204 21 29	*92 *95 *96	<p>----- altri vini</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>----- altri vini</p>		
	2204 21 35		----- Vini bianchi		
ex	2204 21 39	*10 *92 *94 *97	<p>----- altri vini</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:</p>		
ex	2204 21 49	*10 *20	<p>----- altri vini</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:</p>		
ex	2204 21 59	*10 *20	----- altri vini		
ex	2204 21 90	*10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:		

ALLEGATO - 4 (sequito 5)

MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	2204 29 10		----- altri vini -- altri: --- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar --- altri: ----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol ----- altri:		
	2204 29 25		----- Vini bianchi		
ex	2204 29 29	*91	----- altri vini --- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol ----- altri:		
	2204 29 35		----- Vini bianchi		
ex	2204 29 39	*91 *93	----- altri vini --- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
ex	2204 29 49	*10 *20	----- altri vini --- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		
ex	2204 29 59	*10 *20	----- altri vini		
ex	2204 29 90	*10	--- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol ----- altri vini		
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	95 200 hl 95 200 hl	

ALLEGATO - 5

CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale in %
09.1420	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: - 1° novembre 1994 al 31 maggio 1995 - 1° novembre 1995 al 31 maggio 1996 - 1° giugno al 31 ottobre 1995 - 1° giugno al 31 ottobre 1996	72,5 75	0
09.1425	ex 0704 90 90	*92	Cavoli cinesi - 1° novembre al 31 dicembre 1994 - 1° novembre al 31 dicembre 1995 - 1° novembre al 31 dicembre 1996	138 144 149	0
09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	*35 *11	Insalata "iceberg" (Lactuca sativa L, varietà capitata L), - 1° novembre al 31 dicembre 1994 - 1° novembre al 31 dicembre 1995 - 1° novembre al 31 dicembre 1996	138 144 149	0
09.1405	ex 0709 30 00	*50	Melanzane - 1° ottobre al 31 novembre 1994 - 1° ottobre al 31 novembre 1995 - 1° ottobre al 31 novembre 1996	408 423 438	0
09.1401	0701 90 59		Patate di primizia - 16 maggio al 30 giugno 1995 - 16 maggio al 30 giugno 1996	100 000 105 000	0
09.1403	ex 0706 10 00	*12	Carote - 1° aprile-15 maggio 1995 - 1° aprile-15 maggio 1996	3 500 3 625	0
09.1411	ex 0706 90 90	*20	Barbabietole da insalata - 1° gennaio -31 dicembre 1995 - 1° gennaio -31 dicembre 1996	2 100 2 175	0

ALLEGATO - 5 (sequito 1)

CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale in %
09.1409	0709 60 10		Peperoni - 1° gennaio -31 dicembre 1995 - 1° gennaio -31 dicembre 1996	420 435	0
09.1407	ex 0806 10 15	*80 *91 *98	Uve fresche da tavola - 8 giugno al 14 luglio 1995 - 8 giugno al 14 luglio 1996	10 300	0
	ex 0806 10 19	*10 *21 *23	Uve fresche da tavola - 15 luglio al 4 agosto 1995 - 15 luglio al 4 agosto 1996	10 600	0
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	*10 *10 *10	Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	2 100 2 175	0
09.1421	2009 60 51		Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: - Succhi di uva (compresi i mosti di uva): -- di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20° C: --- di valore superiore a 18 €cu per 100 kg di peso netto: ---- concentrati		0
	2009 60 71		--- di valore superiore a 18 €cu per 100 kg di peso netto: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% ---- concentrati		0 + AGR

ALLEGATO - 5 (sequito 2)

CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	ex 2009 60 90	*10	<p>--- altri, concentrati ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20</p> <p>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:</p> <p>- altri mosti di uva:</p> <p>-- altri:</p>		0
	ex 2204 30 91	*11	<p>--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20° C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol, concentrati ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20</p> <p>- 1° gennaio al 31 dicembre 1995</p> <p>- 1° gennaio al 31 dicembre 1996</p>	<p>4 200</p> <p>4 350</p>	0
09.1415	2204 21 25 ex 2204 21 29	*95 *96	<p>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:</p> <p>- altri vini: mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole</p> <p>-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:</p> <p>--- altri:</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</p> <p>----- altri:</p> <p>----- Vini bianchi</p> <p>----- altri vini</p> <p>----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>----- altri:</p>		0 0 0

ALLEGATO - 5 (sequito 3)

CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	ex 2204 21 35	*94 *97	----- Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		0
	ex 2204 21 39	*94 *97	----- altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	49 000 hl 50 750 hl	
09.1423	2204 29 25		-- altri: --- altri: ---- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: ----- altri:		0
	ex 2204 29 29	*91	----- Vini bianchi ----- altri vini ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: ----- altri:		0
	ex 2204 29 35	*93	----- Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		0
	ex 2204 29 39	*93	----- altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	29 120 hl 29 120 hl	
			- altri vini: mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: --- altri: ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		0

ALLEGATO - 5 (sequito 4)

CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1417	ex 2204 21 35	*10	----- altri:		
			----- Vini bianchi liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 39	*10	----- altri, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
	ex 2204 21 49	*10	----- altri, vini liquorosi		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		0
	ex 2204 21 59	*91	----- altri, vini liquorosi		
			-- altri:		
			----- altri:		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		
			----- altri:		
	ex 2204 29 35	*91	----- Vini bianchi liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 29 39	*91	----- altri, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		0
ex 2204 29 49	*10	----- altri, vini liquorosi			
		----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol			
ex 2204 29 59	*10	----- altri, vini liquorosi			
		- 1° gennaio al 31 dicembre 1995	210 000 hl		
		- 1° gennaio al 31 dicembre 1996	217 500 hl		

ALLEGATO - 6 (sequito 1)

EGITTO

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
			(sequito)		0
			- 1° febbraio al 15 maggio 1995 - 1° febbraio al 15 maggio 1996	12 120 12 120	
09.1701	0712 20 00		Cipolle secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: - 1° gennaio al 31 dicembre 1995 - 1° gennaio al 31 dicembre 1996	5 880 5 880	0

ALLEGATO - 7 (sequito 1)

TUNISIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingen- tale in %
09.1201	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	*11 *19 *11 *19 *13 *15	Preparazione e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i> , - 1° gennaio -31 dicembre 1995 - 1° gennaio -31 dicembre 1996	100 100	esenzione
09.1209	2204 10 2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 25		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: - Vini spumanti: -- con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol: -- - - altri -- - - altri: -- - - - - altri - altri vini: mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l: -- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sotto voce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, vini altri menti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar -- - - - - altri: -- - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol -- - - - - - - - - - - altri: -- - - - - - - - - - - Vini bianchi		esenzione

ALLEGATO - 7 (sequito 2)

TUNISIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	ex 2204 21 29	*93 *95 *96	----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol ----- altri:		
	2204 21 35		----- Vini bianchi		
	ex 2204 21 39	*10 *93 *94 *97	----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
	ex 2204 21 49	*10 *20	----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		
	ex 2204 21 59	*10 *20	----- altri vini		
	ex 2204 21 90	*10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol ----- altri vini -- altri:		
	2204 29 10		--- Vini, diversi da quelli indicati nella sotto voce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, vini altri menti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar --- altri: ----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol ----- altri:		

ALLEGATO - 7 (sequito 3)

TUNISIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	2204 29 25		----- Vini bianchi		
ex	2204 29 29	*91	----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		
			----- altri:		
	2204 29 35		----- Vini bianchi		
ex	2204 29 39	*91 *93	----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
ex	2204 29 49	*10 *20	----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		
ex	2204 29 59	*10 *20	----- altri vini		
ex	2204 29 90	*10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol		
			----- altri vini		
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1995	179 200 hl	
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1996	179 200 hl	

ALLEGATO - 8

ALGERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale in %
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	*92 *91 *92 *91	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Aïn Beasem-Boura, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tiemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti due litri o meno - 1° gennaio -31 dicembre 1995 - 1° gennaio -31 dicembre 1996	224 000 hl 224 000 hl	esenzione
09.1003	2204 10 2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: - Vini spumanti: -- con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore 8,5 % vol: --- altri -- altri: --- altri - altri vini: mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: --- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar --- altri: --- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		esenzione

ALLEGATO - 8 (sequito 1)

ALGERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	2204 21 25		----- altri:		
	ex 2204 21 29	*91 *95 *96	----- Vini bianchi ----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
	2204 21 35		----- altri: ----- Vini bianchi		
	ex 2204 21 39	*10 *91 *94 *97	----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
	ex 2204 21 49	*10 *20	----- altri vini ----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	ex 2204 21 59	*10 *20	----- altri vini		
	ex 2204 21 90	*10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: ----- altri vini		
	2204 29 10		-- altri: --- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presenta- ti in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar		

ALLEGATO - 8 (sequito 2)

ALGERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
	2204 29 25		--- altri:		
			----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol		
			----- altri:		
	ex 2204 29 29	*91	----- Vini bianchi		
			----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		
			----- altri:		
	2204 29 35		----- Vini bianchi		
	ex 2204 29 39	*91 *93	----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
	ex 2204 29 49	*10 *20	----- altri vini		
			----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 %		
	ex 2204 29 59	*10 *20	----- altri vini		
	ex 2204 29 90	*10	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol		
			----- altri vini		
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1995	224 000 hl	
			- 1° gennaio al 31 dicembre 1996	224 000 hl	

ALLEGATO - 9

MALTA

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1451	2203 00		Birra di malto - 1° gennaio -31 dicembre 1995 - 1° gennaio -31 dicembre 1996	5 000 5 000	esenzione

TERRITORI OCCUPATI

Numero d'ordine	Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente in %
09.1381	0810 10 90	*32 *33 *36 *39 *41 *49	Fragole freschi - 1° novembre 1994 al 31 marzo 1995 - 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996	 1 200 1 200	0

SCHEDA FINANZIARA

1. Linea di bilancio: Cap. 12, art. 120
2. Base giuridica: art. 113 del trattato.
3. Denominazione della misura tariffaria : Progetto di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, di Israele, della Turchia, della Giordania, di Cipro, di Malta e dei Territori occupati e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.
4. Obiettivo: Esecuzione di un obbligo contrattuale (Accordi CE/ALGERIA/MAROCO/TUNISIA/EGITTO/ISRAELE/TURCHIA/CIPRO/GIORDANIA/MALTA); regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio (TERRITORI OCCUPATI)
5. Metodo di calcolo:

Designazione delle merci	Codice NC a)	Origine	Volume del contingente	Periodo	Dazi da applicare (%)	Dazi della NC (%)	Prezzo da stimare ECU/T	Perdita di proventi ECU
Patate di primizia	ex 0701 90 51	Marocco	43 690	1.1-31.3.1995	0	15	421	2 758 392
			43 690	1.1-31.3.1996	0	15		2 758 392
		Egitto	109 760	1.1-31.3.1995	0	15	294	4 840 416
			109 760	1.1-31.3.1996	0	15		4 840 416
		Israele	190 040	1.1-31.3.1995	0	15	401	1 145 256
			190 040	1.1-31.3.1996	0	15		1 145 256
Cipolle, fresche o refrigerate	ex 0703 10 11	Egitto	12 120	1.2-15.5.1995	0	12/16	374	543 946
			12 120	1.2-15.5.1996	0	12/16		543 946
	ex 0703 10 19	Marocco	5 040	15.2-15.5.1995	0	12/16	374	262 752
			5 040	15.2-15.5.1996	0	12/16		262 752
	ex 0709 90 90	Israele	13 440	15.2-15.5.1995	0	12/16	245	438 150
			13 440	15.2-15.5.1996	0	12/16		438 150
Fagioli, freschi o refrigerati	ex 0708 20 10	Egitto	7 573	1.11.1994-30.04.1995	0	13	1 946	1 915 817
			7 690	1.11.1995-30.04.1996	0	13	1 946	1 942 886
						MIN 2 ECU/100 kg net		
Cipolle secche	0712 20 00	Egitto	5 890	1.1-31.12.1995	0	16	1 740	1 636 992
			5 890	1.1-31.12.1996	0	16	1 740	1 636 992
Preparazioni e conserve di sardine	ex 1604 13 11	Tunisia	100	1.1-31.12.1995	exemption	25	2 491	62 275
	ex 1604 13 19		100	1.1-31.02.1996	exemption	25		62 275
	ex 1604 20 50							
Piselli e fagiolini preparati o conservati	2004 90 50	Marocco	10 440	1.1-31.12.1995	0	24	1 433	3 590 525
	2005 40 00		10 440	1.1-31.12.1996	0	24		3 590 525
	2005 59 00							
Polpe di albicocche	ex 2006 50 91	Marocco	9 899	1.1-31.12.1995	0	17	672	1 130 862
			9 899	1.1-31.12.1996	0	17		1 130 862
		Tunisia	5 160	1.1-31.12.1995	0	17	672	533 664
			5 160	1.1-31.12.1996	0	17		533 664

Designazione delle merci	Codice NC (a)	Origine	Volume del contingente	Periodo	Dazi da applicare (%)	Dazi della NC (%)	Prezzo da stimare ECU/T	Perdita di proventi ECU
Succhi di arance	2009 11 11	Marocco	16 800	1.1-31.12.1995	0	42 + AGR	1 910	13 476 960
	2009 11 19		16 800	1.1-31.12.1996	0	42		13 476 960
	2009 11 91				0	19 + AGR		
	2009 11 99	Israele	92 624	1.1-31.12.1995	0	19		
	2009 19 11		92 624	1.1-31.12.1996		42 + AGR		36 460 500
	2009 19 19					42	1 081	36 460 500
	2009 19 91 2009 19 99					19 + AGR 19		
Vini a denominazione d'origine	ex 2204 21 25	Algeria	224 000 hl	1.1-31.12.1995	0	14.5/16.9 ECU/hl		3 255 830
	ex 2204 21 29	Tunisia	56 000 hl			14.5/16.9 ECU/hl		948 681
	ex 2204 21 35	Marocco	56 000 hl			14.5/16.9 ECU/hl		881 319
	ex 2204 21 39		224 000 hl	1.1-31.12.1996	0			3 255 830
			56 000 hl 56 000 hl					948 681 881 319
Vini di uve fresche	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10							
	2204 21 25	Algeria	224 000 hl	1.1-31.12.1995	0	10.9/40 ECU/hl		3 255 830
	ex 2204 21 29	Marocco	95 200 hl					1 406 758
	2204 21 35	Tunisia	179 200 hl					1 957 968
	ex 2204 21 39							
	ex 2204 21 49							
	ex 2204 21 59							
	ex 2204 21 90							
			224 000 hl	1.1-31.12.1996	0			3 255 830
	2204 29 25		95 200 hl					1 406 758
	ex 2204 29 29		179 200 hl					1 957 968
	2204 29 35 ex 2204 29 39 ex 2204 29 49 ex 2204 29 59 ex 2204 29 90							
	Pomodori	ex 0702 00 10	Marocco	95 365	15.11.1994 - 30.04.1995	0	11	866
			96 208	15.11.1995 - 30.04.1996	0	11		9 164 774
Melanzane	ex 0709 30 00	Cipro	408	1.11-31.12.1994	0	16	1 169	76 312
			423	1.11-31.12.1995	0	16		79 118
			438	1.11-31.12.1996	0	16		81 924
Cavoli cinesi	ex 0704 90 90	Marocco	115	1.11-31.12.1994	0	15	597	10 296
		Marocco	120	1.11-31.12.1995	0	15	597	10 748
		Marocco	120	1.11-31.12.1996	0	15	597	10 748
		Israele	518	1.11-31.12.1994	0	15	597	46 397
		Israele	540	1.11-31.12.1995	0	15	597	48 357
		Israele	540	1.11-31.12.1996	0	15	597	48 357
		Cipro	138	1.11-31.12.1994	0	15	771	15 960
		Cipro	144	1.11-31.12.1995	0	15	771	16 654
		Cipro	149	1.11-31.12.1996	0	15	771	17 232
Insalata "Iceberg"	ex 0705 11 10	Marocco	115	1.11-31.12.1994	0	13 MIN 1,6	1 205	19 400
	ex 0705 11 90	Marocco	120	1.11-31.12.1995	0	ECU/100 kg	1 205	20 244
		Marocco	120	1.11-31.12.1996	0	net	1 205	20 244
		Israele	288	1.11-31.12.1994	0	15 MIN 2,5	1 205	48 596
		Israele	300	1.11-31.12.1995	0	ECU/100 kg	1 205	50 610
		Israele	300	1.11-31.12.1996	0	net	1 205	50 610
		Cipro	138	1.11-31.12.1994	0		1 737	33 359
		Cipro	144	1.11-31.12.1995	0		1 737	35 018
		Cipro	149	1.11-31.12.1996	0		1 737	36 234

Designazione delle merci	Codice NC (a)	Origine	Volume del contingente	Periodo	Dazi da applicare (%)	Dazi della NC (%)	Prezzo da stimare ECU/T	Perdita di proventi ECU
Arance, fresche	0805 10 11	Israele	323 705	1.7.1994-30.6.1995	0	4-20	414	17 421 803
	0805 10 15	Israele	328 100	1.7.1995-30.6.1996	0		414	17 658 342
	0805 10 19	Egitto	7 735	1.7.1994-30.6.1995	0		341	342 892
	0805 10 21	Egitto	7 840	1.7.1995-30.6.1996	0		341	347 547
	0805 10 25	Marocco	292 825	1.7.1994-30.6.1995	0		462	6 764 257
	0805 10 29	Marocco	296 800	1.7.1995-30.6.1996	0		462	6 856 080
	0805 10 31	Tunisia	30 940	1.7.1994-30.6.1995	0		455	703 885
	0805 10 35	Tunisia	31 260	1.7.1995-30.6.1996	0		455	711 165
	0805 10 39							
	0805 10 41							
	0805 10 45							
	0805 10 49							
	ex 0805 10 70							
ex 0805 10 90								
Mandarini, clementines, ecc., freschi	ex 0805 20 10	Marocco	121 550	1.7.1994-30.6.1995	0	20	1 780	43 254 000
	ex 0805 20 30	Marocco	123 200	1.7.1995-30.6.1996	0	20	1 780	43 859 200
	ex 0805 20 50							
	ex 0805 20 70	Israele	15 691	1.7.1994-30.6.1995	0	20		5 585 996
ex 0805 20 90	Israele	15 904	1.7.1995-30.6.1996	0	20		5 661 824	
Fragole	ex 0810 10 90	Israele	2 596	1.11.1994-31.03.1995	0	14	2 543	924 228
			2 640	1.11.1995-31.03.1996	0	14	2 543	939 893
Patate di primizia	0701 90 59	Cipro	100 000	16.5-30.6.1995	0	21	324	6 804 000
			105 000	16.5-30.6.1996	0	21		7 144 200
Carote	ex 0706 10 00	Cipro	3 500	1.4-15.5.1995	0	17	331	196 945
			3 625	1.4-15.5.1996	0	17		203 979
		Israele	3 720	1.1-31.3.1995	0	17	330	208 692
			3 720	1.1-31.3.1996	0	17		208 692
Barbabietole da insalata	ex 0706 90 90	Cipro	2 100	1.1-31.12.1995	0	17	507	180 999
			2 175	1.1-31.12.1996	0	17	507	187 463
Peperoni	0709 60 10	Cipro	420	1.1-31.12.1995	0	9	1 042	39 388
			435	1.1-31.12.1996	0	9	1 042	40 794
		Israele	8 880	1.1-31.12.1995	0	9	892	712 886
			8 880	1.1-31.12.1996	0	9	892	712 886
Uve fresche da tavola	ex 0806 10 15	Cipro	10 300	8.6-14.07.1995	0	18	2 002	3 711 708
			10 600	8.6-14.07.1996	0	22	1 316	3 068 912
	ex 0806 10 19			15.7-04.08.1995				
				15.7-04.08.1996				
Uve secche, in imballaggi di 15 kg al massimo	0806 20 11	Cipro	2 100	1.1-31.12.1995	0	3	1 458	91 854
	0806 20 12		2 175	1.1-31.12.1996	0	3		95 134
	0806 20 18							
	ex 0806 20 91							
	ex 0806 20 92							
ex 0806 20 98								
Succhi di uve concentrati	2009 60 51	Cipro	4 200	1.1-31.12.1995	0	28		783 216
	2009 60 71		4 350	1.1-31.12.1996	0 + AGR	28 + AGR	666	811 188
	2009 60 90				0			
	ex 2204 30 91				0			

Designazione delle merci	Codice NC (a)	Origine	Volume del contingente	Periodo	Dazi da applicare (%)	Dazi della NC (%)	Prezzo da stimare ECU/T	Perdita di proventi ECU
Vini di uve fresche (meno di due litri)	2204 21 25	Cipro	49 000 hl	1.1-31.12.1995	0	14.5 ECU/hl		778 915
	ex 2204 21 29		50 750 hl	1.1-31.12.1996	0	14.5 ECU/hl		785 000
	ex 2204 21 35				0	16.9 ECU/hl		
	ex 2008 21 39				0	16.9 ECU/hl		
Vini di uve fresche (più di due litri)	2204 29 25	Cipro	29 120 hl	1.1-31.12.1995	0	10.9 ECU/hl		360 060
	ex 2204 29 29		29 120 hl	1.1-31.12.1996	0	10.9 ECU/hl		360 060
	ex 2204 29 35				0	13.3 ECU/hl		
	ex 2008 29 39				0	13.3 ECU/hl		
Vini liquorosi	ex 2204 21 35	Cipro	210 000 hl	1.1-31.12.1995	0	16.9 ECU/hl		3 980 870
	ex 2204 21 39		217 500 hl	1.1-31.12.1996	0	16.9 ECU/hl		4 140 105
	ex 2204 21 49				0	20.6 ECU/hl		
	ex 2204 21 59				0	23.0 ECU/hl		
	ex 2204 29 35				0	13.3 ECU/hl		
	ex 2204 29 39				0	13.3 ECU/hl		
	ex 2204 29 49				0	16.9 ECU/hl		
	ex 2204 29 59				0	23.0 ECU/hl		
Fiori e boccioli di fiori, freschi, recisi, per mazzi o per ornamento	0603 10 11	Marocco	335	1.11.1994-31.5.1995	0	15/20	4 998	15 023 000
	0603 10 13	Marocco	336,5	1.11.1995-31.5.1996	0			16 830 000
	0603 10 15	Giordania	55,7	1.6.-31.10.1995	0			
	0603 10 21	Giordania	56	1.6.-31.10.1996	0			
	0603 10 25	Israele	18 955		0			
	0603 10 29	Israele	19 040		0			
	0603 10 51	Cipro	72,5		0		3 925	38 892
	0603 10 53	Cipro	75		0			40 81
	0603 10 55							
	0603 10 61							
	0603 10 65							
0603 10 69								
Birre di malto	2203 00	Malta	5 000	1.1-31.12.1995	0	7,2	52 Ecu/hl	18 720
			5 000	1.1-31.12.1996	0	7,2	52 Ecu/hl	18 720
Polpe di albicocche	ex 2008 50 91	Turchia	90	1.7.1994-30.6.1995	0	17	808	12 362
			90	1.7.1995-30.6.1996	0	17	808	12 362
		Israele	180	1.1-31.12.1995	0	17	553	16 921
			180	1.1-31.12.1996	0	17	553	16 921
Nocciole fresche	0802 21 00	Turchia	25 000	1.1-31.12.1995	0	4	2 467	2 467 000
	0802 22 00		25 000	1.1-31.12.1996	0	4	2 467	2 467 000
Fragole fresche	0810 10 90	Territori Occupati	1 200	1.11.1994-31.03.1995	0	14	2 800	436 800
			1 200	1.11.1995-31.03.1996	0	14	2 800	436 800
Meloni	ex 0807 10 90	Israele	11 264	1.11.1994-31.05.1995	0	11	1 628	2 017 157
			11 400	1.11.1995-31.05.1996	0	11	1 628	2 041 512
Sedani da coste	ex 0709 40 00	Israele	12 960	1.1-31.04.1995	0	16	574	1 190 246
			12 960	1.1-31.04.1996	0	16	574	1 190 246
Limoni freschi	ex 0805 30 10	Israele	7 680	1.1-31.12.1995	0	8	505	310 272
			7 680	1.1-31.12.1996	0	8	505	310 272

Designazione delle merci	Codice NC (a)	Origine	Volume del contingente	Periodo	Dazi da applicare (%)	Dazi della NC (%)	Prezzo da stimare ECU/T	Perdita di proventi ECU
Arance finemente tritate	ex 0812 90 20	Israele	6 608	1.1-31.12.1995	0	16	870	919 834
			6 608	1.1-31.12.1996	0	16	870	919 834
Pomodori pelati	ex 2002 10 10	Israele	3 136	1.1-31.12.1995	0	18	668	377 073
			3 136	1.1-31.12.1996	0	18	668	377 073
Succhi di pomodoro	ex 2009 50 10 ex 2009 50 90	Israele	10 200	1.1-31.12.1995	0	20/21	693	1 449 000
			10 200	1.1-31.12.1996	0		693	1 449 000
Cocomeri	ex 0807 10 10	Israele	9 360	1.4-15.06.1995	0	11	320	329 472
			9 360	1.4-15.06.1996	0	11	320	329 472

6. Perdita di proventi

La perdita di proventi da iscrivere per i periodi contingentali indicati negli allegati del presente regolamento ammonta complessivamente a 421 763 858 ECU.

ISSN 0254-1505

COM(94) 164 def.

DOCUMENTI

IT

11 02

N. di catalogo : CB-CO-94-177-IT-C

ISBN 92-77-67880-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo